



Consorzio Autolinee Srl

Piazza della Provincia, 30 – 87100 Cosenza (CS)

Protocollo aziendale recante misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro per le aziende esercenti servizi di trasporto regolare di linea nazionale.

Versione 1.2 del 1 settembre 2021

Premessa

Al fine di tutelare la salute e incrementare negli ambienti di lavoro l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 (COVID-19), l'azienda assume, per l'esercizio dei servizi regolari di linea effettuati in ambito nazionale, il presente protocollo aziendale di regolamentazione in attuazione:

- dell'Avviso Comune del 13 marzo 2020 sottoscritto da ANAV-ASSTRA-AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA;
- del *“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”* sottoscritto da Confindustria e dalle OO.SS.LL. confederali, su invito del Governo, in data 6 aprile 2021 che, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021, adottata di concerto con il Ministero del Lavoro, aggiorna e sostituisce il previgente Protocollo del 24 aprile 2020;
- dei vari provvedimenti emanati da Governo, tra cui il D.P.C.M. 2 marzo 2021 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”*, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante *«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e di quanto emanato successivamente dal Ministero della Salute;
- del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*;
- del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»*;
- del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *«Misure urgenti per l'esercizio in*

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

- dell'Ordinanza interministeriale del 30 agosto 2021 che ha aggiornato le “*Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico*” sostituendo quelle di cui all’allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021;
- dell'Ordinanza del Ministero della Salute 28 agosto 2021 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- delle eventuali prescrizioni introdotte dalle Regioni e/o Province, in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, con ordinanza [*ove adottate*];

nonché

- degli esiti della consultazione del medico competente, delle RSA e del RLS avvenuta in data 12.04.2021;
- e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation), in vigore dal 25 maggio 2018.

Vengono fatte salve eventuali prescrizioni e obblighi introdotti successivamente alla data del presente documento da parte delle autorità competenti, anche regionali e provinciali in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, delle diverse zone di contagio in cui ricade il territorio a seconda degli indici epidemiologici di riferimento.

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Attraverso l’adozione del presente protocollo l’azienda intende fornire:

- indicazioni operative aggiornate e prescrizioni adeguate cui il personale deve attenersi, in base alle mansioni e ai contesti lavorativi, e con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), al fine di incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19;
- una comunicazione adeguata agli utenti del servizio di trasporto e ai terzi che entrino in contatto con l’azienda e il suo personale riguardo alle regole di comportamento generale da osservare.

Il personale, gli utenti del servizio di trasporto e i terzi sono impegnati a uniformarsi scrupolosamente alle indicazioni del presente protocollo e ad adottare in ogni circostanza comportamenti responsabilmente cauti al fine di mantenere in sicurezza l’azienda e i mezzi di trasporto impiegati nell’esercizio dell’attività.

Il mancato rispetto del protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

MISURE DI PRECAUZIONE

1. Informazione

- 1.1 *Informazioni al personale e ai terzi*
- 1.2 *Informazioni e obblighi del personale viaggiante*
- 1.3 *Informazioni e obblighi degli utenti del servizio di trasporto*

2. Gestione entrata e uscita in azienda

- 2.1 *Modalità di ingresso in azienda dei lavoratori*
- 2.2 *Modalità di accesso dei fornitori esterni*

3. Misure precauzionali

- 3.1 *Pulizia e sanificazione in azienda*
- 3.2 *Precauzioni igieniche personali*
- 3.3 *Dispositivi di protezione individuale*

4. Organizzazione aziendale

- 4.1 *Gestione spazi aziendali comuni*
- 4.2 *Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione*

5. Gestione di una persona sintomatica in azienda

- 5.1 *Gestione di una persona sintomatica in azienda*
- 5.2 *Gestione di una persona sintomatica a bordo dell'autobus*

6. Sorveglianza sanitaria / medico competente/ RLS

7. Aggiornamento del protocollo aziendale di regolamentazione

1. INFORMAZIONE

L'Azienda deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.

L'Azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *dépliants* informativi nonché sul proprio *sito web*.

1.1 *Informazioni al personale e ai terzi*

Le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) e altri sintomi influenzali (tosse secca, mal di gola ecc.) e di chiamare telefonicamente il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di ingresso o permanenza in azienda o, anche successivamente all'ingresso, qualora insorgano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in presenza delle quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'obbligo per i lavoratori dell'azienda, per i dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l'azienda e per i visitatori esterni, di informare tempestivamente e responsabilmente, il datore di lavoro o un responsabile aziendale della presenza di qualsiasi sintomo influenzale riferibile alla infezione da COVID-19 durante l'espletamento della prestazione lavorativa o la visita in azienda, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

-l'impegno dei lavoratori dell'azienda, dei dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l'azienda e dei visitatori esterni a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro o responsabile aziendale nel fare accesso in azienda e a bordo dei mezzi di trasporto (in particolare, indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene e rispettosi di tutte le disposizioni dell'Autorità).

In questo contesto, l'Azienda prevede uno specifico obbligo a carico dei responsabili (Ufficio del Personale e/o Ufficio Tecnico) di informare/formare il personale in merito alle procedure di rilevazione della temperatura corporea laddove specificamente previsto, al corretto uso e alla gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, tute, ecc. laddove previsti e, per quanto riguarda il personale viaggiante, agli obblighi cui è tenuto durante i servizi di trasporto. Lo svolgimento della predetta attività informativa/formativa deve essere opportunamente documentato (es. fogli presenza, consegna materiale informativo, ecc.) e la documentazione sottoscritta dai lavoratori che vi hanno partecipato.

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con specifico riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

L'Azienda evidenzia che la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Dell'informazione resa disponibile dall'Azienda si attesta con l'ingresso in azienda, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto e si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l'impegno a conformarsi alle medesime. Eventuali comportamenti difforni da parte dei lavoratori dell'azienda solleveranno la stessa da responsabilità nei confronti degli stessi lavoratori e, nel contempo, avranno riflesso sul rapporto di lavoro ai sensi della legislazione vigente.

Al fine di assicurare la massima sicurezza degli utenti nella fruizione del servizio di trasporto, l'Azienda organizza il servizio in modo tale da garantire il rispetto dei limiti prescritti per il coefficiente di riempimento massimo dei veicoli in rapporto ai posti consentiti dalla carta di circolazione dei veicoli stessi.

1.2 Informazioni e obblighi del personale viaggiante

Oltre a rispettare quanto previsto al punto 1.1., il personale viaggiante, a tutela della salute propria e di quella dei passeggeri, è informato dell'obbligo, durante il servizio di trasporto, di:

- mantenere il distanziamento di 1 metro dai passeggeri e indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del servizio di trasporto;
- utilizzare i guanti protettivi nella fase di carico e scarico dei bagagli e ogniqualvolta esigenze di cautela lo richiedano;
- osservare e far osservare ai passeggeri le procedure di salita e discesa dall'autobus e quelle di carico e scarico bagagli di seguito descritte, evitando assembramenti in fase di

salita e di discesa dai mezzi e, il più possibile, movimenti all'interno del mezzo stesso;

- rilevare alla partenza la temperatura dei passeggeri mediante *termoscanner*: l'avvenuta rilevazione della temperatura corporea dovrà risultare da apposito foglio di servizio datato e sottoscritto dallo stesso personale viaggiante, che sarà conservato dall'azienda fino al termine dei 15 gg. successivi alla conclusione del viaggio;
- verificare, prima dell'imbarco, il possesso da parte del passeggero della "*Certificazione verde Covid-19*" in corso di validità seguendo le istruzioni fornite a tal fine ;
- acquisire da parte del passeggero, laddove non sia stato preventivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica dell'azienda, specifica [autocertificazione](#) riferita, ove possibile, ad un momento precedente di non oltre 24 ore quello di inizio del viaggio, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:

- di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi. Il termine di 14 gg è ridotto a 7gg nel caso di viaggiatori vaccinati;
- l'assunzione dell'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all'Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio;
- l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'Autorità sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall'arrivo a destinazione del servizio utilizzato.

Le autocertificazioni saranno conservate dall'azienda, nel rispetto del regolamento UE 2016/679, per almeno i 15 giorni successivi alla conclusione del viaggio.

-di informare l'utenza dell'obbligo di igienizzare frequentemente le mani, di non utilizzare la toilette di bordo, salvo casi eccezionali, comunicando le soste programmate presso le aree attrezzate;

- di mantenere quanto più possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- allertare prontamente le Autorità sanitarie in caso di persona sintomatica a bordo dell'autobus e rispettare le procedure indicate prima della ripresa del servizio;

-procedere a ogni sosta, e ogni qualvolta sia possibile, alla ventilazione dell'autobus privilegiando il ricorso alla ventilazione naturale.

Il personale viaggiante è tenuto, altresì, a rispettare ogni altra prescrizione prevista dal presente protocollo.

1.3 Informazioni e obblighi degli utenti del servizio di trasporto

L'Azienda adotta idonei sistemi di informazione e divulgazione, relativi alle regole di comportamento che i passeggeri sono tenuti ad osservare in tutte le fasi del trasporto, a bordo dell'autobus e nei luoghi di transito ovvero di attesa, nelle stazioni, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto, predisponendo forme di comunicazione su ogni mezzo di trasporto anche sul corretto utilizzo del DPI, dando diffusa comunicazione dei contenuti delle "Linee Guida" citate in premessa.

L'azienda ne anticiperà previamente il contenuto direttamente ai passeggeri al momento della prenotazione e/o acquisto del titolo di viaggio o mediante presa visione attraverso i canali aziendali. Un'informativa sintetica sulle regole generali di comportamento da tenere a bordo dell'autobus è, altresì, fornita - in lingua italiana - anche attraverso il sito web aziendale e, a bordo del mezzo, mediante pittogrammi e/o *dépliant*.

I passeggeri sono informati del fatto che potranno accedere ai servizi di trasporto

interregionale esclusivamente se muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. "Green Pass") prescritte dalla normativa vigente (art. 9, comma 2, DL 22.4. 2021, n. 52, come convertito dalla L. 17.6. 2021, n. 87) previa verifica da parte del personale aziendale a tal fine incaricato. Non sono ammesse alla verifica da parte del personale dell'Azienda, certificazioni e/o autocertificazioni diverse da quelle riconosciute come valide dal Governo. Sono esenti solo i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (ad oggi i minori di anni 12) e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

I passeggeri hanno l'obbligo di far pervenire all'indirizzo di posta elettronica dell'azienda, o al più tardi consegnarlo al conducente prima dell'imbarco, una specifica autocertificazione riferita, ove possibile, ad un momento precedente di non oltre 24 ore quello di inizio del viaggio, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:

- di non accusare i sintomi riconducibili alla patologia COVID-19 e di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria;
- di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi (il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati);
- l'impegno a rinunciare al viaggio nell'ipotesi di insorgenza di sintomatologia COVID-19 prima della partenza e, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, a comunicarlo al vettore e all'Autorità sanitaria territoriale competente qualora qualsiasi dei predetti sintomi emergesse entro otto giorni dalla fine del viaggio.

I passeggeri che non avessero provveduto all'invio tempestivo dell'autocertificazione dovranno comunque provvedere alla relativa sottoscrizione e alla consegna al conducente al momento della salita a bordo dell'autobus alla partenza. In caso contrario è inibita la salita a bordo.

Le regole comportamentali oggetto di informativa sono, in particolare, le seguenti:

- a) obbligo di indossare correttamente durante tutte le fasi del viaggio, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, una mascherina chirurgica conforme alla normativa vigente a protezione sia del naso che della bocca e di provvedere alla relativa sostituzione ogni quattro ore nel caso di viaggi di durata superiore. All'inizio di ogni viaggio il conducente richiamerà i passeggeri al rigoroso rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina. Ai passeggeri che non si attengono al rispetto di quanto previsto dalla presente lettera a) sarà inibita la salita a bordo dell'autobus o la prosecuzione del viaggio. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- b) obbligo di rispettare le norme regolamentari di seguito descritte. In particolare:
 - i. obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea mediante *termoscanner* alla partenza. I passeggeri che non intendano sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea o che manifestino uno stato febbrile sarà inibita la salita a bordo dell'autobus;
 - ii. nelle fasi di salita e discesa dall'autobus, anche in occasione di soste/fermate intermedie, di osservare le indicazioni del conducente che regolerà i tempi di salita e discesa e l'apertura delle porte utilizzabili da ciascun passeggero in modo tale da evitare assembramenti. Nelle fasi di salita il conducente accederà all'autobus dopo i passeggeri, mentre nelle fasi di discesa sarà il conducente a precedere i passeggeri. I passeggeri sono tenuti ad evitare assembramenti e ad osservare il distanziamento di 1 metro anche negli spostamenti all'interno delle suddette aree di

- sosta e prima della ripartenza del servizio;
- iii. obbligo di rispettare il posto assegnato dall'azienda durante la marcia e fino alla fine del viaggio salvo diversa autorizzazione del personale viaggiante;
 - iv. obbligo di igienizzare frequentemente le mani anche nel corso del viaggio utilizzando i disinfettanti disponibili negli appositi dispenser collocati sull'autobus;
 - v. divieto di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente, salvo casi di necessità e, di utilizzare la toilette a bordo solo in casi eccezionali. A tal proposito il personale viaggiante, all'inizio del servizio di trasporto, comunicherà ai passeggeri le soste programmate presso le aree attrezzate;
 - vi. obbligo di rispettare una distanza interpersonale minima di un metro, limitando ogni possibile occasione di contatto nella fase di consegna e ritiro del bagaglio, attendendosi rigorosamente alle indicazioni del conducente per l'avvicinamento, secondo idonei tempi di attesa, all'area indicata per la consegna o ritiro dei bagagli. Lo stivaggio e il prelievo del bagaglio dall'apposito vano dell'autobus saranno effettuati dal conducente che potrà maneggiare il bagaglio esclusivamente con guanti di protezione;
 - vii. obbligo di asportare eventuali rifiuti personali prodotti durante il viaggio (bottiglie, fazzoletti, giornali, ecc.) prima di lasciare il veicolo.

I passeggeri sono informati del fatto che l'Azienda si impegna ad adottare soluzioni organizzative ed informative finalizzate a facilitare la migliore distribuzione dei passeggeri a bordo, nel rispetto dei limiti di riempimento previsti. Ai fini della preventiva prenotazione del titolo di viaggio, anche eventualmente per la scelta del posto da occupare a bordo, il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili¹. L'autocertificazione può essere richiesta dall'Azienda nei casi di sistemazione a bordo di passeggeri che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.

Tale situazione può essere sempre autocertificata dall'interessato, anche ai fini della tracciabilità dei contatti tra i predetti soggetti. I passeggeri che attestano, al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto, una delle condizioni soggettive di cui sopra e facciano richiesta di occupare sedili attigui devono consegnare al vettore/conducente la relativa [autocertificazione](#). Diversamente i passeggeri dovranno attenersi alle indicazioni del personale di bordo in relazione al rispetto dei limiti imposti alla capienza del veicolo. In caso di inadempimento può essere inibita la salita a bordo del passeggero o imposta la discesa dal veicolo.

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, problematiche psichiatriche o comportamentali, o non autosufficienti con necessità di supporto, possono, nei luoghi pubblici, ridurre la distanza di sicurezza anche al di sotto di 1 metro con i propri accompagnatori o operatori di assistenza (siano essi lavoratori volontari e non, parenti, conoscenti etc.). Per i non vedenti non accompagnati da persona convivente, l'Azienda si adopera per garantire la fruibilità del servizio in sicurezza.

I passeggeri sono informati del fatto che, laddove imposto dall'Autorità regionale di destinazione del servizio che il vettore comunichi il nominativo di chi effettua il viaggio, insieme ad un recapito telefonico, luogo di partenza e di arrivo, sarà necessario fornire tali dati al momento della prenotazione. Allo stesso modo, laddove richiesto dall'Autorità

¹ (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi)

regionale di destinazione del servizio, il vettore informerà i passeggeri, al momento della prenotazione e della emissione dei titoli di viaggio, dei sistemi di registrazione attivi, al fine di garantirne l'effettività.

I passeggeri sono informati del fatto che il personale viaggiante potrà sempre modificare il campo relativo al numero di posto assegnato sul mezzo di trasporto per esigenze connesse all'organizzazione del servizio di trasporto.

L'Azienda provvede a comunicare, ove possibile, al gestore del terminal di partenza/destinazione del servizio quanti passeggeri è previsto verranno imbarcati/sbarcati invitando i viaggiatori che hanno concluso il viaggio ad allontanarsi senza indugio dall'area di autostazione dopo aver recuperato il bagaglio personale.

Le autocertificazioni saranno conservate dall'azienda, nel rispetto del regolamento UE 2016/679, per i 15 giorni successivi alla conclusione del viaggio.

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, il corretto uso delle mascherine, le misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. La violazione delle regole di comportamento sopra richiamate, qualora sia tale da compromettere la salute e la sicurezza dei passeggeri e del conducente, potrà comportare l'interruzione del servizio di trasporto sino al ripristino di idonee misure di protezione. I passeggeri, informati delle regole di comportamento generale sopraindicate devono aver piena consapevolezza dell'obbligo di osservarle con senso di responsabilità a tutela della salute propria e del prossimo al fine di evitare le relative conseguenze e sanzioni da parte delle Autorità competenti.

2. GESTIONE ENTRATA E USCITA IN AZIENDA

Ai fini della gestione dell'entrata ed uscita:

- l'Azienda può prevedere orari di ingresso/uscita dei dipendenti tali da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
- ove possibile sono previste una porta di entrata e una porta di uscita dagli spazi comuni;
- è garantita la presenza di detergenti opportunamente segnalati e collocati in punti facilmente individuabili vicino alle zone di ingresso/uscita.

2.1 Modalità di ingresso in azienda dei lavoratori

L'Azienda informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS e secondo le norme richiamate nel Protocollo nazionale del 6 aprile 2021.

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie aziendali, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati

personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Si [allega specifica informativa](#) in merito, che ogni dipendente è tenuto a controfirmare per presa visione.

A tal fine si provvede in particolare a:

- rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- ricordare anche oralmente l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- applicare le misure di sicurezza e organizzative adottate per proteggere i dati GDPR (*General Data Protection Regulation* - Regolamento UE in vigore dal 25 maggio 2018);
- assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore;
- raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.

L'Azienda prende atto delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati nel contesto lavorativo nell'ambito dell'emergenza sanitaria nonché delle indicazioni dello stesso Garante circa il trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo e, in particolare, del fatto di non poter conoscere se un lavoratore sia vaccinato o meno contro il virus Sars-Cov-2.

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

2.2 Modalità di accesso dei fornitori esterni

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti l'Azienda si impegna a comunicare ai propri fornitori, in via preventiva e comunque prima dell'ingresso in azienda, procedure, percorsi e tempistiche di accesso adottate.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'Autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Espletate le procedure di ingresso, i fornitori saranno tenuti ad adottare i seguenti comportamenti:

- gli autisti dei mezzi di trasporto (es. trasporto di carburanti destinati ai depositi/cisterne interne aziendali, di forniture di materiali per officine interne ed uffici, ecc.) dovranno attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro per l'approntamento delle attività di scarico e rimanere a bordo dei propri mezzi nei tempi di attesa. In nessun caso potranno accedere agli uffici;
- i fornitori di cui sia necessario l'ingresso nei locali aziendali (imprese di pulizie, manutenzione, clienti, ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole aziendali valide per il personale dipendente, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.1.;

In caso di appalti da eseguirsi nei locali e/o pertinenze aziendali, l'Azienda consegnerà o trasmetterà copia del presente protocollo all'impresa appaltatrice che assumerà

contrattualmente l'impegno a renderne preventivamente edotti i lavoratori addetti all'appalto. L'Azienda vigilerà affinché i lavoratori della stessa impresa appaltatrice o delle imprese terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Sarà altresì ridotto per quanto possibile l'accesso ai visitatori.

3. MISURE PRECAUZIONALI

3.1 Pulizia e sanificazione in azienda

Ai fini del presente protocollo si intende per:

-*sanificazione*. L'art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell'Industria e del Commercio definisce sanificazione «*quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore*»;

- *igienizzazione*: procedimento equivalente di detersione, consiste nella rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell'intervento. La detersione è un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l'attività dei disinfettanti;

- *disinfezione*: attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (*room disinfection*) o con sistemi generanti *in situ* sostanze come principi attivi/radicali liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di circa 10.000 unità di quello iniziale. Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici). Poiché lo sporco interferisce con l'azione dei prodotti biocidi e disinfettanti presidi medici chirurgici, per ottenere la sanificazione dell'ambiente è necessario abbinare la fase di pulizia (detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o presidi medico-chirurgici, come da indicazioni ECDC e OMS. Tali prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in campo sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate.

Procedure diverse dall'uso di prodotti/disinfettanti chimici possono essere ipotizzate in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici o nel caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di ECDC, CDC e OMS in merito alla disinfezione ambienti/superfici. Tuttavia, come riportato nel capitolo 6 del rapporto COVID-19 n.12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e presentano rischi di rischi di tossicità per cui la sanificazione con prodotti chimici appare di norma preferibile.

Le predette operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione sono svolte dall'Azienda nel rispetto delle disposizioni previste dalle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, in particolare:

- l'Azienda garantisce la igienizzazione almeno giornaliera e la sanificazione periodica dei

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch, mouse, ecc.) e delle aree comuni e di svago, nonché la disinfezione frequente di superfici e oggetti esposti al contatto con maggiore frequenza;

- l'Azienda procede, altresì, all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione degli autobus, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione periodica nel rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche circolari sopra richiamate.

In caso di cambio del conducente nel corso di un servizio, il conducente subentrante effettua la disinfezione del volante, della leva del cambio e della cintura di sicurezza quando cambia il conducente. L'Azienda adotta, altresì, interventi straordinari di sanificazione degli autobus, ripetuti a cadenza ravvicinata, ove necessario tra un servizio e l'altro.

La sanificazione e l'igienizzazione riguarda tutte le parti frequentate da viaggiatori, lavoratori, clienti, fornitori e/o altri visitatori. Le procedure di igienizzazione vengono effettuate anche per biglietterie e sale di attesa, ove presenti. Resta ferma, tra le raccomandazioni, una frequente igiene delle mani degli utenti e l'uso di mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria di livello superiore.

Le operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione svolte sono opportunamente annotate dall'azienda con indicazione dei luoghi sanificati, della cadenza temporale adottata e delle tipologie di disinfettanti utilizzati (con allegazione dei documenti relativi ai prodotti utilizzati).

L'Azienda provvede a conservare la relativa documentazione per *almeno sei mesi*.

Sono messe in atto, inoltre, tutte le misure possibili volte ad avere il maggior ricambio naturale d'aria negli ambienti chiusi, siano questi veicoli oppure uffici, intensificando, laddove possibile, la manutenzione degli impianti di aerazione.

Nel caso di presenza di una persona con sospetta infezione da COVID-19 all'interno dei locali aziendali o dei mezzi, si procede nel più breve tempo alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione.

3.2 Precauzioni igieniche personali

Tutte le persone presenti in azienda sono obbligate ad adottare le necessarie precauzioni igieniche.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone con i detergenti messi a disposizione dall'Azienda.

Nei locali aziendali distanti dai servizi igienici e sugli autobus, in punti facilmente individuabili e accessibili, sono collocati, e costantemente mantenuti e riforniti, distributori di gel per l'igienizzazione frequente delle mani. La superficie esterna dei dispenser è oggetto di frequente igienizzazione da parte del personale preposto, in particolare quando non si tratti di dispositivi a raggi infrarossi. Per i dispenser collocati sull'autobus l'igienizzazione, nel corso di un servizio, sarà effettuata dal conducente. L'Azienda provvede ad installare sui mezzi di trasporto dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri incentivando la igienizzazione frequente delle mani anche durante il viaggio. Sia nei locali igienici che nei luoghi dagli stessi distanti e sugli autobus sono affissi

dépliant con l'invito a un frequente uso da parte di tutti gli operatori. Si ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel.

3.3. Dispositivi di protezione individuale

Le "mascherine chirurgiche" sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La mascherina chirurgica dovrà essere sempre indossata e utilizzata correttamente.

In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021. È fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

L'Azienda mette quindi a disposizione di tutto il personale mascherine di tipo FFP2. Il personale, cui sono fornite in dotazione le mascherine di tipo FFP2, deve utilizzarle sempre, fatte salve diverse indicazioni del documento di valutazione dei rischi per particolari situazioni lavorative.

Al fine di assicurare la massima sicurezza degli utenti e del personale nella fruizione del servizio di trasporto, l'Azienda:

- organizza il servizio in modo tale da garantire il rispetto dei limiti prescritti per il coefficiente di riempimento massimo dei veicoli in rapporto ai posti consentiti dalla carta di circolazione dei veicoli stessi;
- adotta tutti i possibili accorgimenti atti al distanziamento di almeno un metro del posto di guida dai passeggeri;
- mette a disposizione le mascherine FFP2 che il personale è tenuto a indossare per tutta la durata del servizio ;
- doterà il personale viaggiante di ulteriori mascherine per gestire eventuali situazioni di emergenza riferibili a passeggeri che ne siano provvisoriamente sprovvisti;
- per l'accesso al servizio, e in occasione delle fermate intermedie nonché a destinazione, prevede che la salita e la discesa dei passeggeri dal veicolo avvenga secondo flussi separati (*indicare la procedura applicata*) rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro (con le esclusioni di cui sopra) e indicando specificamente, a uso dell'utenza, le porte di accesso o di discesa, dando idonei tempi di attesa tra un passeggero e l'altro, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte.
- adotta misure organizzative atte a limitare ogni possibile occasione di contatto e a garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro anche nella fase di consegna e ripresa del bagaglio, salvo le eccezioni previste.

È fatto divieto ai passeggeri di avvicinarsi al conducente, anche solo per chiedere informazioni e non è consentito utilizzare il servizio di toilette a bordo salvo casi eccezionali. Il personale viaggiante comunicherà ai passeggeri le soste programmate presso le aree attrezzate alle quali si accederà secondo le procedure disposte concernenti la fase di discesa e di risalita a bordo, richiamando l'attenzione dei passeggeri sulle regole di condotta da tenere per gli spostamenti all'interno delle suddette aree di sosta e prima della partenza del servizio.

Laddove sia possibile, si procede a installare apparati per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.

Allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle *“Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”*, specifiche per i servizi regolari di linea di lunga percorrenza, e al fine di evitare assembramenti e occasioni di contatto fra passeggeri a bordo dell'autobus, l'Azienda si riserva la facoltà di non ammettere a bordo o di non consentire la prosecuzione del viaggio ai passeggeri la cui condotta non consente il rispetto delle suddette condizioni di trasporto.

4. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Nel rispetto delle previsioni e delle prerogative stabilite dal CCNL l'azienda adotta le precauzioni funzionali di seguito indicate al fine di garantire la continuazione dell'attività dell'azienda:

- chiusura, ove necessario, di tutti i reparti non operativi e, ove possibile, il ricorso al lavoro agile e da remoto;
- rimodulazione dei livelli di attività, ove necessario;
- rimodulazione degli spazi di lavoro compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali;
- per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni;
- riorganizzazione del lavoro dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- ricorso, ove possibile, al lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte con tale modalità;
- ridefinizione dell'articolazione del lavoro con orari differenziati per favorire il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti all'entrata e all'uscita attraverso la riduzione del numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro resa possibile dalla flessibilità di orari;
- ricorso agli ammortizzatori sociali disponibili, anche in deroga, in raccordo agli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione ed in modo da coinvolgere l'intera compagine aziendale anche con opportune rotazioni del personale coinvolto e, qualora l'utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, anche utilizzando i permessi e periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
- organizzazione delle relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto, privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione; qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, occorre comunque mantenere la distanza di almeno un metro e munirsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione;
- in merito alle trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, salvo quelle del personale viaggiante, l'azienda, in collaborazione con il medico competente e il RSPP, terrà conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazioni;
- il lavoro agile e da remoto sarà favorito anche nella fase di progressiva ripresa delle attività in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, fermo restando che l'Azienda garantirà adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza e modalità nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

4.1 Gestione spazi aziendali comuni

L'accesso agli spazi aziendali comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

È inoltre prevista un'adeguata organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi; la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle tastiere dei distributori di bevande e snack. Per quanto riguarda la pulizia e sanificazione si fa rinvio a quanto previsto al precedente punto 3.

Si potranno favorire orari di ingresso/uscita scaglionati dagli impianti in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

Dove è possibile, si dedica una porta di entrata e una porta di uscita dagli spazi comuni. È garantita la presenza di detersivi opportunamente segnalati e collocati in punti facilmente individuabili vicino alle zone di ingresso/uscita.

4.2 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Sono limitati gli spostamenti all'interno del sito aziendale al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. A tal riguardo:

- sono vietate le riunioni in presenza. Solamente se necessarie e urgenti, ove non fosse possibile il collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia/areazione dei locali. Ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione aziendale;
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente (articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021) e in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

L'Azienda valutati i percorsi formativi anche obbligatori in essere, e tenuto conto della previsione del DPCM 2 marzo 2021 (art. 25, comma 7) testualmente riprodotta nel Protocollo del 6 aprile 2021, in linea con le possibilità evidenziate nel Protocollo nazionale, dispone quanto segue:

- a) la formazione avverrà con le seguenti modalità, nel presupposto che la riattivazione dell'attività formativa non fa venir meno né la preferenza per le modalità a distanza né la necessaria adozione di tutte le misure di sicurezza:
on-line tramite piattaforme FAD

5. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

5.1 Gestione di una persona sintomatica in azienda

La persona presente in azienda che sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, deve darne immediata comunicazione all'ufficio del personale, al RLS o altro responsabile aziendale. Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e ad avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il SARS-CoV-2 (COVID-19) forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.

L'Azienda e il Medico competente ove nominato collaborano con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" - così come definiti dalla Circolare del Ministero della Salute 29 maggio 2021 – di persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al Covid-19 e, nel periodo dell'indagine, potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali aziendali, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria medesima. Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

5.2 Gestione di una persona sintomatica a bordo dell'autobus

Nel caso un passeggero manifesti, a bordo dell'autobus, sintomi riconducibili all'infezione per SARS-CoV-2 (COVID-19), il personale viaggiante dovrà chiedere al passeggero stesso – fermo restando l'uso della mascherina chirurgica - di sedere, ove possibile, isolato rispetto agli altri passeggeri, dovrà informare le Autorità sanitarie e su indicazione di queste fermare l'autobus per consentirne lo sbarco.

In tal caso il passeggero in questione rinuncia al viaggio.

Il personale viaggiante chiederà agli altri passeggeri di scendere dall'autobus per consentirne la ventilazione e – compatibilmente con il luogo della fermata – la disinfezione prima della ripresa del servizio trasporto. Su indicazione delle Autorità sanitarie potrà essere richiesto cautelativamente ai contatti stretti del passeggero sintomatico di non risalire a bordo. In base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per "contatto stretto" si intende *"la persona che ha viaggiato seduta entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione del veicolo dove il caso indice era seduto. Gli operatori sanitari, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio"*.

In caso di positivi a bordo dell'autobus l'Azienda attiverà la sorveglianza sanitaria del personale viaggiante se considerato contatto stretto dal medico competente.

6.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, secondo le indicazioni della circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e della circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

Sono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta e porrà particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19, segnalando all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, provvedendo alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Ove presente, il Medico Competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. Inoltre il Medico Competente potrà, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, suggerire strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021. 14 e) collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive).

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il Medico Competente effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

In osservanza di dette previsioni del Protocollo, l'Azienda dispone quanto segue:
(*eventualmente integrare*)

7. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il mancato rispetto del presente Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, e del RLS.

Il Comitato opera al fine di valutare l'applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.

Lì, Cosenza 1° settembre 2021